



Comune di
CARONNO PERTUSELLA
Provincia di Varese



Piano cimiteriale

L.R. n°33/2009 art. 75

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Regolamento Regionale n° 4 del 14/06/2022

allegata alla delibera di approvazione C.C. n° del

Il tecnico
Arch. Primo Bionda
firmato digitalmente

il responsabile del settore



INDICE

1.	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE CIMITERIALI	2
1.1	AZZONAMENTO INTERNO ALL'AREA CIMITERIALE	2
1.2	AZZONAMENTO ESTERNO ALL'AREA CIMITERIALE, IN FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE	7
1.3	CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	8
1.4	RIFIUTI CIMITERIALI	15
2.	DEFINIZIONI	17
	ART. 67BIS L.R. 33/2009	17



1. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE CIMITERIALI

1.1 AZZONAMENTO INTERNO ALL'AREA CIMITERIALE

1. L'intero impianto cimiteriale, suddiviso in Zone Funzionali, è normato dal Regolamento di Polizia Mortuaria, oltre che dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione. Salvo specifico richiamo contenuto nel singolo articolo, le presenti NTA si intendono su TUTTI i cimiteri di CARONNO PERTUSELLA.

All'interno delle aree cimiteriali sono individuati spazi o zone costruite o da realizzare da destinare a:

a) Inumazione in campo a terra. Aree in concessione decennale

- CARONNO: campo comune in Sezione E
Campo comune in Sezione H
- PERTUSELLA: campo comune in Sezione C
Campo comune in Sezione E

b) Campi per la costruzione di sepolture private in terra per tombe individuali o multiple, realizzate in aree in concessione come da regolamento di Polizia Mortuaria.

Alla scadenza NON è previsto il rinnovo.

- CARONNO: sezioni da A a G
Sezione H in ampliamento
- PERTUSELLA: sezioni da A a D

c) Campi per la costruzione di sepolture private (cappelle) a tumulazione per famiglie o collettività, realizzate in aree in concessione come da regolamento di Polizia Mortuaria.

d) Tumulazione individuali (colombari o loculi); costruzioni murarie costituite da vari ordini affiancati e sovrapposti di loculi nei quali si pongono i feretri, sono realizzati a cura del Comune e sono assegnati in concessione come da regolamento di Polizia Mortuaria.

Alla scadenza NON è previsto il rinnovo.

- CARONNO: sezioni da A a H
- PERTUSELLA: sezioni da A a L

e) Cellette ossario; (le nuove cellette saranno dimensionate per poter essere utilizzate al bisogno anche come nicchie cinerarie – ml 0,40 x 0,40 x 0,80) sono destinate alla conservazione dei resti mortali provenienti dalla esumazione o estumulazione di salme, nel caso in cui i familiari non intendano usufruire dell'ossario comune. La concessione come da regolamento di Polizia Mortuaria.

Alla scadenza NON è previsto il rinnovo.



- CARONNO: sezioni A, B, H
Sezione E in ampliamento (primo piano)
- PERTUSELLA: sezioni A, B, H
Sezione E in ampliamento

f) Nicchie cinerarie; (le nuove nicchie saranno dimensionate per poter essere utilizzate al bisogno anche come cellette ossario– ml 0,40 x 0,40 x 0,80).

La concessione come da regolamento di Polizia Mortuaria

Alla scadenza NON è previsto il rinnovo.

- Presenti nei blocchi ossari

2. In fase di attuazione del Piano Cimiteriale, sono ammesse variazioni allo stesso che non riducano il dimensionamento al di sotto del fabbisogno ventennale stimato, che non riducano le dotazioni previste e che non ne stravolgano i contenuti generali. Per tali variazioni non serve l'approvazione di preventiva variante al Piano Cimiteriale, ma è necessario che i progetti di opera pubblica siano sottoposti ai pareri di ATS e ARPA, anche per la conformità a quanto previsto nel piano vigente, e successivamente approvati secondo la normativa vigente.

Il piano cimiteriale è revisionato ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrino variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano.

3. Le presenti NTA prevalgono (ove in contrasto) sulle norme di carattere edilizio presenti nel vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.

1.1.1 Zona funzionale LOE loculi ed ossari cinerari esistenti

1. In tav. 5 (assetto generale – previsioni e dotazioni) sono evidenziate con apposito segno grafico e corrispondono a:

- CARONNO: sezioni da A a H
- PERTUSELLA: sezioni da A a L

2. In tali zone si prevedono interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo con il mantenimento delle caratteristiche tipologiche degli edifici.

1.1.2 Zona funzionale LOP loculi ed ossari cinerari in progetto

1. In tav. 5 (assetto generale – previsioni e dotazioni) sono evidenziate con apposito segno grafico e corrispondono a:

- CARONNO: sezione E



- PERTUSELLA: sezione E

2. In tali zone si prevedono interventi di nuova edificazione e (dopo la realizzazione) di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo con il mantenimento delle caratteristiche tipologiche degli edifici.

1.1.3 Zona funzionale CCE campi ad inumazione esistenti

1. In tav. 5 (assetto generale – previsioni e dotazioni) sono evidenziate con apposito segno grafico e sono ricomprese nei campi

- CARONNO: campo comune in Sezione E
- PERTUSELLA: campo comune in Sezione C

2. In tale zona si prevedono interventi di nuova realizzazione e manutenzione straordinaria delle tombe esistenti nei campi già perimetrati.

1.1.4 Zona funzionale CCP campi ad inumazione in progetto

1. In tav. 5 sono evidenziate con apposito segno grafico e corrispondono a:

- CARONNO: campo comune in Sezione H
- PERTUSELLA: campo comune in Sezione E

2. In tale zona si prevedono interventi di nuova realizzazione e manutenzione straordinaria delle tombe esistenti nei campi già perimetrali o da perimetrare.

1.1.5 Zona funzionale TE tombe esistenti

1. In tav. 5 (assetto generale – previsioni e dotazioni) sono evidenziate con apposito segno grafico e corrispondono ai

- CARONNO: sezioni da A a G
- PERTUSELLA: sezioni da A a D

2. Tutti gli spazi liberi disponibili o che si libereranno potranno essere utilizzati per la formazione di nuove aree secondo lo schema di tav. 5 ed in conformità al Regolamento di Polizia Mortuaria.

3. I Campi sopracitati potranno essere soggetti ad interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e anche ad interventi di ristrutturazione con modifica degli allineamenti attuali, secondo le previsioni del P.R.C.



4. Nei Campi sopracitati è ammessa, nelle modalità previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria, la tumulazione ai sensi dell'art. 23 comma 1 del R.r. 4/2022.

I rinnovi delle concessioni di posti non idonei possono avvenire solo fino alla data di scadenza delle concessioni che permettono gli interventi di ristrutturazione su interi campi o parti significative di essi.

1.1.6 Zona funzionale TP tombe in progetto

1. In tav. 5 (assetto generale – previsioni e dotazioni) sono evidenziate con apposito segno grafico e corrispondono ai seguenti campi:

- CARONNO: sezione H

2. In tale zona si prevedono interventi di nuova realizzazione e (dopo la realizzazione) di manutenzione straordinaria delle tombe esistenti.

1.1.7 Zona funzionale cappelle private esistenti (CGE)

1. In tav. 5 (assetto generale – previsioni e dotazioni) sono evidenziate con apposito segno grafico.

2. Sono ammesse cappelle ed edicole private (denominate anche tombe o cappelle di famiglia).

3. In tali aree si prevedono interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, con il mantenimento delle caratteristiche tipologiche degli edifici.

1.1.8 Zona funzionale SG servizi generali esistenti (SGE) ed in progetto (SGP)

1. In tav. 5 (assetto generale – previsioni e dotazioni) sono individuate le attrezzature al servizio delle attività cimiteriali.

2. In tali zone si prevedono interventi fino alla nuova edificazione di edifici e dotazioni in conformità con le previsioni di dotazioni definite nel Piano Cimiteriale.

1.1.9 Zona funzionale VI verde interno

1. Sono individuate in tav. 5 (assetto generale – previsioni e dotazioni).



2. In tale zona si prevedono interventi di impianto, cura e manutenzione del verde piantumato e dei manufatti di servizio generale presenti.

1.1.10 Zona funzionale viabilità interna

1. In tav. 5 (assetto generale – previsioni e dotazioni) è individuata la viabilità interna all'area cimiteriale.

2. Essa si suddivide in carrabile e pedonale; la viabilità carrabile è individuata con apposita campitura, la viabilità pedonale riguarda la restante viabilità non carrabile, anche inserita negli azzonamenti sopra indicati.

1.1.11 Zona funzionale "Area per altre confessioni religiose"

1. In tav. 5 (assetto generale – previsioni e dotazioni) sono evidenziate con apposito segno grafico e corrispondono a parte del campo Cc2.

2. In tali zone si prevedono interventi di nuova realizzazione e manutenzione straordinaria delle tombe, secondo le indicazioni delle confessioni religiose



1.2 AZZONAMENTO ESTERNO ALL'AREA CIMITERIALE, IN FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE

1. I cimiteri sono circondati da una zona di rispetto, definita dall'art. 338 del RD 1265/1934, così come modificata dall'art. 28 della L. 166/2002 ed indicata con apposita grafia nella tav. 3 del Piano Cimiteriale.

2. Fermo restando la prevalenza della normativa sovraordinata di cui al punto 1, in detta zona di rispetto, per quanto attinente a modalità di intervento ai fini edificatori, indici urbanistici, parametri edilizi, destinazioni d'uso ammissibili, sono comunque fatte salve le specifiche disposizioni urbanistico-edilizie dettate dallo strumento generale vigente (PGT o sua variante).

3. Internamente all'area di rispetto, ferma restando la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, possono essere realizzati esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo.

4. All'interno della zona di rispetto, per gli edifici esistenti, sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 3 del D.P.R. 380/2001, richiamato dall'art. 27 della L.r. 12/2005, nel rispetto comunque delle indicazioni contenute nel vigente PGT.

5. Nella fascia di rispetto è comunque consentito il mantenimento e la ristrutturazione delle attrezzature pubbliche o di uso pubblico esistenti.

6. In tav. 3 sono state precisate le differenti particolari destinazioni di dettaglio derivanti dall'analisi del PGT vigente. Per le stesse valgono in maniera generale le indicazioni dei punti di cui sopra, definite dalla normativa regionale e nazionale.



1.3 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

1.3.1 Inumazioni

1. Nella realizzazione di inumazioni, le dimensioni dovranno essere le seguenti:

a) inumazione di cadaveri di oltre 10 anni di età: 2,20ml x 0,80ml

b) inumazione di cadaveri con meno di 10 anni di età: 1,50ml x 0,50 ml

Distanti l'una dall'altra almeno ml 0,50 per ogni lato tra loro.

Ciascuna fossa deve essere scavata fino alla profondità minima di 2 metri dal piano di campagna.

2. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 mq se si tratta di adulti e a 0.30 mq se si tratta di bambini.

3. Ogni fossa è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituito da materiale sufficientemente resistente agli agenti atmosferici, sul quale sono riportati, in modo che non siano facilmente alterabili il nome, il cognome, la data di nascita e di morte, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del cimitero.

4. Tra il piano di campagna e il profilo superiore del feretro è interposto uno strato di terreno non inferiore a 0.70 metri.

La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0.60 metri quadrati se si tratta di adulti e a 0.30 metri quadrati se si tratta di bambini.

5. Per i nati morti e i prodotti abortivi si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra di non meno di 0.30 metri.

Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0.70 metri.

6. Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, deve contenere le generalità del defunto e le rituali forme brevi.

Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana, sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impegno, quali portafiori, di barattoli di recupero e simili.



8. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo, in relazione alla specifica essenza vegetale impiegata, non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui e abbiano radicamento non eccedente un raggio di 100 centimetri. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia.

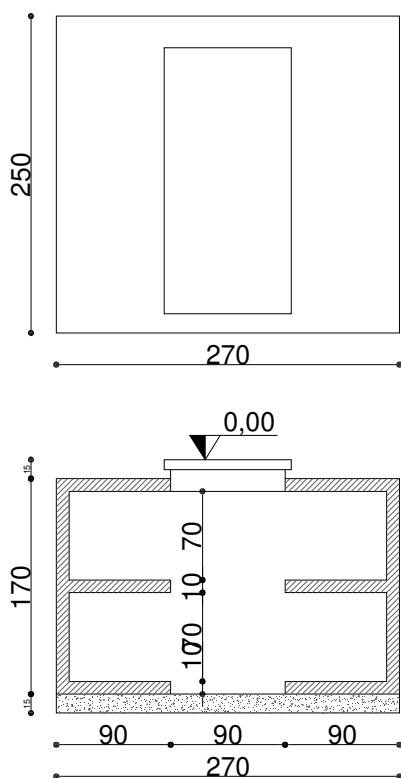
1.3.2 Tombe, loculi, ossarietti e nicchie cinerarie

1. La nuova costruzione di sepolture private a tumulazione dovrà rispettare per le parti emergenti le seguenti prescrizioni:

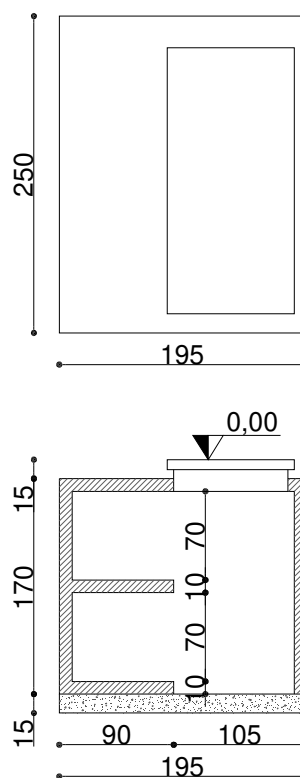
- l'esatta dimensione delle lastre orizzontali o basamento del monumento sarà definita nello schema progettuale in base alla costruzione della cripta, eseguita secondo schemi grafici e geometrici presentati all'ufficio incaricato, che dovranno tener conto dello stato di fatto dell'esistente; il massimo spiccato dei piani orizzontali non potrà in ogni caso eccedere i cm 20 riferiti al piano campagna;
- la parti verticali del monumento dovranno essere contenute entro la massima altezza di cm. 150 dal piano della tomba;
- il supporto (cippo, lapide o altro) dovrà riportare nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del cimitero.

2. Le tumulazioni a terra possono essere realizzate secondo lo schema tipologico seguente. In alternativa potranno essere realizzate secondo lo schema predisposto con progetto specifico da parte dell'Amministrazione Comunale.

SCHEMA TIPOLOGICO
TOMBE DI FAMIGLIA
2 ORDINI - 4 POSTI



SCHEMA TIPOLOGICO
TOMBE DI FAMIGLIA
1 ORDINE - 2 POSTI



3. Per il rilascio dell'autorizzazione alla posa del monumento funebre il titolare della concessione cimiteriale dovrà presentare all'Ufficio Tecnico apposita domanda in duplice copia, su modello predisposto dall'ufficio stesso, corredata da un elaborato grafico quotato del monumento da realizzare e da un campione fotografico dei materiali da utilizzarsi.

4. La costruzione di loculi o forni compete all'Amministrazione Comunale, secondo le caratteristiche costruttive di cui all'allegato III del R.r. 4/22. La dimensione di lastre e monumenti e le caratteristiche degli accessori collocabili saranno di volta in volta indicate in apposite specifiche tecniche redatte in occasione della costruzione dei nuovi corpi di colombari. Sarà cura del



costruttore garantire adeguata inclinazione verso l'interno del piano di appoggio del feretro, onde evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi; è fatto assoluto divieto all'utilizzatore di modificare anche solo parzialmente il loculo messo a disposizione.

5. La costruzione di ossarietti individuali e nicchie cinerarie individuali, realizzati sempre in riferimento all'allegato III del R.r. 4/22, è pure esclusiva competenza dell'operatore pubblico. La posa di lastre ed accessori, in analogia con quanto stabilito per i loculi, sarà regolata da apposite specifiche tecniche.

6. La manutenzione straordinaria ed il risanamento conservativo di tombe e monumenti esistenti non potrà comportare alcun aumento delle caratteristiche dimensionali consolidate.

7. La sostituzione o la ricostruzione degli elementi di cui sopra dovrà rispettare le seguenti indicazioni:

- la ricostruzione della tomba non potrà eccedere le dimensioni consolidate;
- la ricostruzione del monumento dovrà adeguarsi alle indicazioni parametriche e progettuali di seguito specificate per la costruzione di nuovi monumenti.



1.3.3 Cappelle gentilizie (monumentali) e tombe di famiglia

1. Per la costruzione di cappelle si applica in fase autorizzativa la normale procedura per l'emissione del Permesso di Costruire e le stesse potranno essere usate solo previa autocertificazione da parte del Direttore dei Lavori, fermo restando che le minime norme costruttive sono quelle stabilite dal D.P.R. 285/90 e Rr . 4/2022.

2. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro, nonché di cassette per resti o urne cinerarie. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero. Ad opera finita e prima dell'uso dette tombe devono essere verificate dal Comune. Ove non diversamente specificato, in relazione alla dimensione del tumulo, ad ogni posto feretro corrispondono 11 posti per cassette di resti ossei o 16 posti per urne cinerarie.

3. Gli spazi destinati alle costruzioni di cui sopra potranno appartenere ad ambiti distinti per caratteristiche tipologiche; il singolo progetto edilizio dovrà attenersi al tipo indicato e rispettare le indicazioni relative alla morfologia, tecnologia, geometria, scelta dei materiali e quanto altro l'Amministrazione Comunale vorrà prescrivere ai fini della realizzazione di interventi omogenei sotto il profilo del decoro e dello sviluppo planovolumetrico degli spazi cimiteriali; la redazione degli abachi progettuali di riferimento o di altre forme di supporto alla realizzazione dei singoli interventi è posta in capo all'UTC.

4. Allo stato attuale non sono previste nel piano cimiteriale ulteriori aree per cappelle; al bisogno potranno essere individuate aree aggiuntive per la loro realizzazione, che non andranno ad incidere e modificare il dimensionamento del fabbisogno definito nel Piano..

5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria quando previsto ed in conformità al piano cimiteriale.



1.3.4 Caratteristiche dei monumenti e materiali da impiegare

1. Per la realizzazione delle sepolture private vengono fissate le seguenti caratteristiche e prescrizioni:
 - Utilizzo di soli materiali lapidei locali.
 - Evitare materiali non naturali come malte, ceramiche e graniti artificiali.
 - Nell'ambito dell'utilizzo di materiali lapidei naturali, si sconsigliano materiali di natura carbonatica (marmi, maioliche, calcari, dolomie).
 - Sono ammessi i ritratti a smalto, con cornici in bronzo, portafiori e lampade.
 - Per le tombe ipogee, sono ammessi fiori o aiuole coltivate, purché con le radici e i rami non invadano le tombe vicine. Tali arbusti dovranno avere altezza non superiore a cm 110.
2. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno di nascita e/o morte. Per eventuali iscrizioni integrative dovrà essere inoltrata, insieme alla richiesta di autorizzazione alla posa del monumento, apposita richiesta alla Giunta Comunale indicando dimensioni e tipologia dell'iscrizione. Sarà facoltà della Giunta autorizzare o meno l'iscrizione aggiuntiva.
3. Le misure dei monumenti dovranno essere come sotto meglio specificate:
 - Giardinetti uso tumulazione: m 2,00 X 1,00 X 1,80 di altezza dal cordolo;
 - Fosse per campi comuni adulti: m 1,80 X 0,80 X 1,80 di altezza dal cordolo;
 - Fosse per campi comuni bambini: m 1,50 X 0,80 X 1.35 di altezza dal cordolo;
4. Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, deve contenere le generalità del defunto e le rituali forme brevi.

Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana, sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impegno, quali portafiori, di barattoli di recupero e simili.
6. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo, in relazione alla specifica essenza vegetale impiegata, non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui e abbiano radicamento non eccedente un raggio di 100 centimetri. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia.



7. È possibile collocare, previa autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi e similari.
8. Per l'addobbo della lastra di marmo dei loculi è necessario attenersi alle seguenti disposizioni:
 - Portalampada con vaso portafiori in marmo bianco, altezza minimo 20 cm, massimo 24 cm, larghezza minimo 11 cm, massimo 14 cm
 - Altezza delle lettere che compongono il nome e le scritte massimo 5 cm



1.4 RIFIUTI CIMITERIALI

1.4.1 Rifiuti da esumazione ed estumulazione

1. I rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione, comprese le terre e rocce da scavo non riutilizzate in sito, devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani; devono essere collocati in apposite aree di deposito temporaneo, opportunamente confinati e coperti.
2. I rifiuti cimiteriali dovranno essere smaltiti nel rispetto della vigente normativa ed in particolare del DLgs 152/2006 e DPR 254/2003.
3. Il citato DPR 254/2003 tra i rifiuti da esumazione ed estumulazione individua i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - 1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (per esempio maniglie);
 - 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - 5) resti metallici di casse (per esempio zinco, piombo).
4. Secondo quanto indicato dall'articolo 12 del citato Dpr 254/2003:
 1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
 2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta 'Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni'.
 3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2.
 4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 (ora articolo 208, Dlgs 152/2006), per lo smaltimento dei rifiuti urbani (cioè discarica o impianti di incenerimento per urbani), in conformità ai regolamenti comunali.



5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici.
 6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 1) e 3) (cioè, avanzi e resti delle casse, indumenti, imbottiture e similari), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile".
-
5. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1) del DPR 254/2003, quali materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari, altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo 152/06, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti.
 6. I rifiuti identificati come terre e rocce da scavo eventualmente prodotti, qualora venissero trasportati all'esterno del sito di produzione, dovranno essere gestiti secondo quanto disposto dal DPR 120/2017.

1.4.2 Altri rifiuti

1. I rifiuti prodotti all'interno del cimitero, diversi da quelli da esumazione ed estumulazione, quali ad esempio scarti di fiori, resti di piante ornamentali, resti di accessori come vasi e portalampade, imballaggi vari, sono considerati rifiuti urbani.
2. I rifiuti urbani vengono depositati in appositi cassonetti dislocati all'interno del cimitero e poi raccolti e smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. 152/2006).



2. DEFINIZIONI

ART. 67BIS L.R. 33/2009

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - bara o cassa: cofano destinato a contenere una salma o un cadavere, realizzato nel rispetto delle norme di buona tecnica, secondo le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 un cadavere;
 - cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
 - casa funeraria: struttura gestita da imprese funebri, pubbliche o private, collocata fuori dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, dagli impianti di cremazione e dai cimiteri, in possesso dei requisiti igienicosanitari previsti per le camere mortuarie dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, deputata alle funzioni di:
 - trattamento conservativo ed eventuale tanatocosmesi delle salme;
 - custodia delle salme, anche al fine del compimento del periodo di osservazione;
 - preparazione ed esposizione delle salme e dei feretri;
 - esposizione e custodia per brevi periodi dei feretri sigillati;
 - svolgimento delle cerimonie funebri;
 - cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
 - ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
 - centro servizi: impresa di cui all'art. 74bis della L.r. 33/2009 che svolge attività funebre di cui all'art. 74;
 - cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
 - deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri sigillati, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
 - deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
 - deposito temporaneo: luogo di sepoltura all'interno di un cimitero destinato alla collocazione temporanea di feretri sigillati, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
 - feretro: insieme della bara e della salma o del cadavere ivi contenuto;
 - resto mortale: cadavere, in qualunque stato di trasformazione, decorsi almeno dieci anni dall'inumazione o tumulazione;



- sala del commiato: sala adibita all'esposizione del feretro a fini cerimoniali collocata anche all'interno della casa funeraria, in possesso dei requisiti propri delle camere mortuarie, e comunque al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, dei cimiteri e dei crematori;
- salma: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino all'accertamento della morte;
- spazi per il commiato: luoghi aperti o chiusi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri sigillati e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- tanatocosmesi: insieme di trattamenti igienici ed estetici praticati sul cadavere allo scopo di migliorarne la presentabilità;
- trasporto funebre: trasferimento della salma o del cadavere, eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre; costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto dal luogo di decesso o di rinvenimento al luogo di osservazione, in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto dal luogo di osservazione o di onoranze al cimitero o al crematorio;
- trasporto di resti mortali: trasferimento svolto da qualunque soggetto incaricato allo scopo, in possesso dell'autorizzazione comunale;
- urna funeraria: urna sigillata destinata alla conservazione di ceneri.